



DISTRETTO 34
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail naic8fg00b@istruzione.it
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664
Sito web: www.icquartostanziale.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO
Prot. 0010945 del 14/12/2021
(Uscita)

Al Personale tutto

Al sito web

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO introdotto dal D.L. 26 novembre 2021, n° 172, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021;
VISTA la CMS prot. n° 35309 del 04/08/2021;
VISTA la CMS prot. n° 0053922 del 25/11/2021;
VISTA la Nota MI 1889 de MI del 7/12/2021;
TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l'interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19;

COMUNICA

che, a partire dal 15 dicembre 2021, è istituito l'OBBLIGO VACCINALE per tutto il personale della scuola e che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico, con contratto a tempo determinato e indeterminato, ad

eccezione del personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale: per coloro che si trovassero in tale situazione, l'obbligo scatta a partire dal giorno del rientro in servizio.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende:

- il ciclo vaccinale primario (**I e II dose, dose unica, guarigione**);
- la somministrazione della successiva dose di richiamo (**c.d. 3^a dose**).

A questo proposito si precisa che l'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 94, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate "al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo" e a quelle conseguenti alla "avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo", ne riduce la durata da dodici a nove mesi. La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di 5 mesi e non oltre il termine della certificazione verde Covid 19, ora pari a 9 mesi.

A partire dal 15 dicembre 2021, il personale scolastico è sottoposto a controllo da parte del Dirigente Scolastico, in capo al quale è posto l'obbligo dell'accertamento che avviene secondo specifica nota del Dipartimento delle Risorse umane, prot 1889 del 07.12.2021 con lo scopo di verificare il rispetto dell'obbligo di intraprendere e/o concludere il percorso relativo al ciclo vaccinale

All'atto dell'accertamento, coloro che entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, non risultino in regola per quanto sopra esposto sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2, riceveranno specifico invito dal Dirigente Scolastico, a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso:

- **l'attestazione relativa al differimento o omissione della vaccinazione prevista** "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;

oppure

- **la prenotazione della somministrazione del vaccino non superiore a 20 giorni dall'invito.**

Si precisa in tal senso che è possibile recarsi in Campania senza prenotazione, non essendo prevista, e che sarebbe pertanto consigliato ottemperare rapidamente.

- l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (certificazione medica di esonero). Per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione, la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, se già prodotta, è prorogata sino al 31 dicembre 2021; in caso contrario la certificazione dovrà essere prodotta entro il 15 dicembre. Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide **solo se** rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al ---_" (indicare la data, al massimo fino al 31 dicembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Per coloro che si trovassero in questa condizione è prevista l'adibizione ad altra mansione.

Per coloro che presenteranno la prenotazione della vaccinazione (fermo restando che in Campania la vaccinazione può essere effettuata anche senza prenotazione), ricade l'obbligo di **trasmettere alla sottoscritta immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.**

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto

di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla comunicazione alla scrivente dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo .

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

I dirigenti scolastici possono provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

In allegato

1.D.L. 26 novembre 2021, n° 172, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

2. Misure per accertamento obbligo vaccinale prot 1337 del 14.12.2021



Il Dirigente scolastico

prof.ssa Patrizia Ferrione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93